

Legge di Bilancio 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197

*Misure fiscali
d'interesse generale*

Gennaio 2023

SOMMARIO

PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.1, CO.63)	3
NOVITÀ IN TEMA DI IMU (ART.1, CO.81-82 E CO.750 E 768)	3
1. <i>Esenzione IMU per immobili occupati (art.1, co.81-82)</i>	3
2. <i>Esenzione IMU per fabbricati inagibili per eventi sismici (art.1, co.750 e 768)</i>	3
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (ART.1, CO. 100-105)	4
RIVALUTAZIONE DELLE AREE DEI PRIVATI (ART. 1, CO. 108-109)	4
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI E DELLE CONTROVERSIE PENDENTI (ART.1, CO.153-159, 166-252)	5
“BONUS SUD” (ART.1, CO.265)	8
INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0” (ART.1, CO.423)	8

Premi di produttività dei lavoratori dipendenti (art.1, co.63)

La **legge di Bilancio 2023** riduce, dal 10% al 5%, l'**aliquota dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, applicata sui **premi di risultato** legati ad **incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione **erogati** nell'anno **2023**¹ ai lavoratori **dipendenti**, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art.51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Resta fermo che tale imposta sostitutiva si applica su un ammontare massimo dei premi pari a 3.000 euro lordi e riguarda i lavoratori del settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro (cfr. art.1, co.182-189, legge 208/2015).

Novità in tema di IMU (art.1, co.81-82 e co.750 e 768)

1. *Esenzione IMU per immobili occupati (art.1, co.81-82)*

La legge di Bilancio 2023 introduce l'**esenzione da IMU** per gli **immobili inutilizzabili e indisponibili** per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria **per i reati di "violazione di domicilio"** (art. 614, co.2, c.p.) e **"invasione di terreni o edifici"** (art. 633 c.p.), **ovvero** per gli **immobili occupati abusivamente**, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

Il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione IMU deve essere comunicato dal proprietario dell'immobile al Comune in via telematica, secondo modalità che verranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa qualora vengono meno i presupposti per l'esenzione.

Al fine di ristorare i Comuni delle mancate entrate derivanti dalla misura in esame, è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministro dell'Interno, con dotazione pari a 62 mln di euro annui a decorrere dal 2023, le cui modalità d'accesso saranno definite con decreto dello stesso Ministero, di concerto con il Mef.

2. *Esenzione IMU per fabbricati inagibili per eventi sismici (art.1, co.750 e 768)*

Sempre in tema di IMU, viene prorogata l'esenzione per i fabbricati interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Si tratta dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per i quali l'esenzione IMU, decorrente dalla rata del 16 dicembre 2016, continuerà fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (anziché 31 dicembre 2022)².

Stessa esenzione opera per i fabbricati ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, tale disposizione interessa i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per i quali l'esenzione IMU, operante dal 2012, è prevista sino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (anziché 31 dicembre 2022)³

¹ Si ricorda che beneficiano dell'agevolazione anche i premi erogati entro il 12 gennaio 2024 (cfr. art.51, co.1, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

² Cfr. Art.48, co.16, DL 189/2016 (legge 229/2016).

³ Cfr. Art.8, co. 3, DL 74/2012 (legge 122/2012).

Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art.1, co. 100-105)

Viene riproposta la disciplina dell'**assegnazione agevolata** dei beni ai soci, in base alla quale le **società di persone** (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le **società di capitali** (Srl, Spa, Sapa) possono **assegnare o cedere** ai propri soci, entro il **30 settembre 2023**, **beni immobili** non utilizzati nello svolgimento dell'attività (quindi **diversi dagli immobili strumentali per destinazione**) o **beni mobili registrati**, anch'essi non strumentali.

L'assegnazione, o la cessione, dei beni è assoggettata ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari:

- all'**8%** della **differenza** tra il "**valore normale**" dei beni e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**;
- al **10,5%** della **differenza** tra il "**valore normale**" dei beni e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**, **per le società** considerate "**non operative**" in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.

Per gli immobili, su richiesta della società, il "**valore normale**" può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro⁴.

L'imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le **medesime disposizioni si applicano** alle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e **che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici**.

Inoltre, per le **assegnazioni** e le **cessioni ai soci**, le **aliquote** dell'imposta proporzionale di **registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**.

Rivalutazione delle aree dei privati (art. 1, co. 108-109)

La legge di Bilancio 2023 prevede, altresì, la **riapertura dei termini** per effettuare la **rivalutazione delle aree edificabili** (o agricole) **possedute da privati** non esercenti attività commerciali, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef (agevolazione che era scaduta lo scorso 15 novembre 2022)⁵.

In particolare, tale possibilità riguarda le **aree edificabili** o agricole **possedute al 1° gennaio 2023** ed è **condizionata** alla redazione di una **perizia giurata di stima**, da effettuare entro il **15 novembre 2023**, nonché al **pagamento dell'imposta sostitutiva** pari al **16%** dell'intero valore rivalutato⁶.

L'imposta, in particolare, va versata **entro il 15 novembre 2023 o, suddivisa** sino ad un massimo di **3 rate annuali** di pari importo da pagare, rispettivamente, **entro il 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente alle stesse.

Si ricorda che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita degli stessi immobili, come redditi diversi ai sensi dell'art.67, comma 1, lett. *a*, e *b*, del TUIR (D.P.R. 917/1986 - TUIR).

A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la

⁴ Ai sensi dell'art.52, co.4, primo periodo, DPR 131/1986.

⁵ Cfr. l'art. 29, co.1, del D.L. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge 34/2022.

⁶ Nella precedente rivalutazione, l'imposta sostitutiva era, invece, pari al 14%.

natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.

Tuttavia la misura, a causa dell'ulteriore aumento al 16% dell'imposta sostitutiva, appare ormai di scarso favore per i beneficiari, in termini di risparmio fiscale rispetto all'IRPEF da corrispondere sulla plusvalenza in sede di cessione del bene.

Definizione agevolata dei debiti tributari e delle controversie pendenti (art.1, co.153-159, 166-252)

La legge 197/2022 prevede, inoltre, diverse **misure di tregua fiscale** per la **definizione agevolata dei debiti tributari** (derivanti, ad esempio, da "avvisi bonari", processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero), con possibilità di un "ravvedimento speciale" e delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Queste **misure deflative** diventano **efficaci** con il **pagamento integrale del debito tributario**, anche mediante forme di **rateizzazione**, e una **riduzione delle sanzioni** e degli interessi. Il mancato pagamento degli importi, anche rateizzati, risultanti dalle diverse tipologie di definizione agevolata comporta la decadenza dalle stesse.

Di seguito si riportano alcuni schemi riepilogativi delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI

OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019*, 2020 e 2021 (cd. "Avvisi bonari")	<ul style="list-style-type: none"> • Imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive in misura integrale • Sanzioni pari al 3% 	Pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o in un massimo di 20 rate
Violazioni meramente formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022** e non contestate Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.166-168)	200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni	Pagamento in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024
Violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, connesse alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti non ancora oggetto di alcun atto di recupero o accertamento (nemmeno di "avviso bonario") - cd "Ravvedimento speciale" Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta e interessi in misura integrale • 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione 	Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023 e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Dalla 2ª rata sono dovuti gli interessi al 2% annuo
Definizione agevolata di: (1) accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023 (art.1, co.179,182); (2) acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023 (art.1, co.180-182). Per le ulteriori modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.184)	1/18 della sanzione minima prevista per la violazione	Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi al tasso legale)
Regolarizzazione degli omessi/insufficienti pagamenti delle rate dovute a seguito di definizioni agevolate (acquiescenza/accertamento con adesione/conciliazione giudiziale), scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state notificati la cartella di pagamento/atto di intimazione (art.1, co.219,220)	Versamento integrale della sola imposta	Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023, e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (si applicano gli interessi legali). Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.
Annullamento automatico al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" – art.1, co.222, 227). L'annullamento riguarda: - capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati dalle Amministrazioni statali;	-	-

- solo interessi e sanzioni, **non** il capitale né le spese procedurali, per i carichi affidati dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali (ad es. i Comuni);
- capitale ed interessi, **non** le sanzioni né le spese procedurali, per i carichi relativi alle sanzioni amministrative.

Definizione agevolata, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (<i>art.1, co.231-233,241</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Imposte dovute in misura integrale • Spese per procedure esecutive/notifica della cartella (no sanzioni e interessi) 	Istanza entro 30 aprile 2023 con risposta dell'Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023. Pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo di 18 rate, di cui la 1ª e la 2ª di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le rate successive di uguale importo il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024.
--	---	--

*Per le dichiarazioni relative al 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

** Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, i termini per la notifica delle sanzioni sono prorogati di 2 anni (7° anno successivo alla violazione).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE		
OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
Controversie tributarie con l'AdE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023 (<i>art.1, co.186-188, 194-195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso pendente in I grado: 90% del valore della controversia • in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate: 40% del valore della controversia in I grado; 15% in II grado 	Istanza e pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o, se importi > 1.000 euro, pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (dalla 2ª rata si applicano gli interessi legali).
Controversie tributarie pendenti in Cassazione, con soccombenza dell'AdE in tutti i precedenti gradi di giudizio (<i>art.1, co.190, 194-195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)	5% del valore della controversia	Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi. A richiesta, sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data deposito di copia dell'istanza di definizione agevolata e del versamento integrale o della 1ª rata.
Controversie relative solo a sanzioni non collegate al tributo (<i>art.1, co.191, 194,195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di soccombenza dell'AdE: 15% del valore della controversia • negli altri casi: 40% 	Diniego alla definizione agevolata da notificare entro il 31 luglio 2024, con possibilità di impugnazione entro 60 giorni.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE (<i>art.1, co.206-208</i>) (<u>ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI</u>)	<ul style="list-style-type: none"> • Importo dovuto in base all'accordo • 1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori 	Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 giugno 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo, o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.
Rinuncia agevolata alle controversie con l'AdE, pendenti in Cassazione (<i>art.1, co.213-216</i>) (<u>ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI</u>)	<ul style="list-style-type: none"> • Imposte dovute in misura integrale • 1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori 	Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 giugno 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.

“Bonus Sud” (art.1, co.265)

La legge di Bilancio 2023 **proroga** di un anno, al **31 dicembre 2023**⁷ il **credito di imposta per investimenti** (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Il **credito d'imposta** compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del **25%** per le **grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna** e del **10%** per le **grandi imprese** situate in determinati **comuni** delle regioni **Abruzzo e Molise**.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni⁸.

Investimenti “Industria 4.0” (art.1, co.423)

Viene **prorogato**, dal 30 giugno al **30 settembre 2023**, il **termine per acquistare i beni materiali** strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (di cui all'allegato A alla legge 232/2016), **fruendo delle più alte percentuali del credito d'imposta** applicate nel 2022 (40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni). A tal fine resta ferma la condizione in base alla quale i medesimi beni devono essere stati prenotati entro il 31 dicembre 2022, con ordine accettato dal venditore e pagamento di un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione entro la medesima data.

Nelle altre ipotesi, invece, vengono mantenute, per il triennio 2023-2025, le riduzioni della misura del credito d'imposta, fissato:

- per i beni materiali, al 20% del costo d'acquisto fino a 2,5 mln, 10% per investimenti compresi tra 2,5 mln e 10 mln e al 5% per investimenti compresi tra 10 mln e 20 mln;
- per i beni immateriali, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln, al 20% per il 2023, al 15% per il 2024 e al 10% nel 2025.

L'agevolazione, dal 2023, non è più applicabile all'acquisto di beni strumentali “ordinari”, senza contenuto tecnologico.

⁷ Cfr. l'art.1, co.171, della legge 187/2020 – legge di Bilancio 2021.

⁸ Cfr. l'art.1, co. 98, della legge di Stabilità 2016. Al riguardo, si ricorda che da ultimo, la legge di bilancio 2022 (art.1, co.175, legge n. 234/2021), al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 e alla conseguente rideterminazione del perimetro di applicazione della misura, ha consentito nella regione Molise l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto al regime precedente.